REGOLAMENTO (CEE) N. 51/81 DELLA COMMISSIONE

del 1° gennaio 1981

sull'attuazione del regime di perfezionamento attivo e del regime di perfezionamento passivo negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri della Comunità nel periodo durante il quale su tali scambi sono riscossi dei dazi doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia (1), in particolare l'articolo 41, paragrafo 2,

considerando che gli scambi con i paesi terzi nel quadro del regime di perfezionamento attivo sono disciplinati dalla direttiva 69/73/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dall'atto d'adesione;

considerando che gli scambi con i paesi terzi nel quadro del regime di perfezionamento passivo sono disciplinati dalla direttiva 76/119/CEE del Consiglio (3);

considerando, che, salvo disposizione contraria dell' atto di adesione, le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano, in virtù dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'atto, alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunità, vale a dire tra la Grecia e gli altri Stati membri, fintantoché sono riscossi dazi doganali su tali scambi;

considerando che è pertanto necessario applicare agli scambi intracomunitari le disposizioni stabilite dalle due direttive di cui sopra e dalle direttive adottate per l'attuazione delle medesime;

considerando tuttavia che le disposizioni in vigore per gli scambi con i paesi terzi possono essere estese agli scambi tra gli Stati membri soltanto previe talune modifiche che tengano conto del grado di sviluppo già raggiunto dall'unione doganale nella Comunità;

considerando che è anzitutto necessario far sì che il regime di perfezionamento attivo possa applicarsi alle merci oggetto di scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri anche nel caso in cui tali merci si trovino in una delle situazioni giuridiche di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

considerando che, fatte salve le misure transitorie previste dall'atto di adesione, gli Stati membri debbono garantire un trattamento identico alle merci comunitarie a prescindere dallo Stato membro da cui tali merci provengono; che, conseguentemente, le norme che subordinano la concessione del regime di perfezionamento attivo negli scambi con i paesi terzi, all' esigenza che siano soddisfatte le condizioni più favorevoli per l'esportazione delle merci trasformate, non sono giustificate negli scambi tra Stati membri; che, tuttavia, il regime di perfezionamento attivo attuato tra gli Stati membri deve, in ogni caso, essere considerato tale da contribuire, nello Stato membro di perfezionamento, a realizzare le condizioni più favorevoli per l'esportazione dei prodotti risultanti dal perfezionamento senza che siano lesi gli interessi dei produttori comunitari; che inoltre, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1961/75 del Consiglio, del 28 luglio 1975, relative all'esclusione del regime di perfezionamento attivo per il latte scremato in polvere (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1363/80 (5), del regolamento (CEE) n. 3352/75 della Commissione, del 23 dicembre 1975, che vieta il ricorso al regime di perfezionamento attivo per il burro (6) e l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78 (8), non devono essere applicati al perfezionamento attivo negli scambi tra Stati membri;

considerando che le norme previste per terminare il regime di perfezionamento attivo devono essere estese all'utilizzazione dei documenti T2 GR e dei documenti aventi i medesimi effetti per l'applicazione del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 49/81 della Commissione, del 1° gennaio 1981, relativo ai metodi di cooperazione amministrativa destinati ad attuare, nel periodo transitorio, la libera circolazione delle merci tra la Grecia e gli altri Stati membri (9);

(1) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
(2) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.
(4) GU n. L 200 del 31. 7. 1975, pag. 6.
(5) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 15.
(6) GU n. L 330 del 24. 12. 1975, pag. 28
(7) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.
(8) GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.
(9) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che le norme previste per la libera circolazione dei prodotti compensatori debbono essere estese e modificate per tener conto in particolare del diritto di compensazione istituito dal regolamento (CEE) n. 50/81 della Commissione, del 1° gennaio 1981, relativo alle misure transitorie applicabili agli scambi all'interno della Comunità di merci ottenute in Grecia o in un altro Stato membro sotto un regime recante sospensione o ristorno di dazi doganali o di altre imposizioni all'importazione — Diritto di compensazione (1);

considerando che la direttiva 76/119/CEE prevede già all'articolo 10, paragrafo 4, disposizioni intese a garantire, nel caso di merci esportate da uno Stato membro per essere sottoposte a perfezionamento passivo e reimportate quali prodotti compensatori in un altro Stato membro, che l'importo dei dazi all'esportazione da dedurre in virtù dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva medesima sia ridotto, se del caso, dell'ammontare dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili se le merci fossero spedite direttamente tra i due Stati membri;

considerando che per garantire un trattamento identico alle merci comunitarie, a prescindere dallo Stato membro da cui provengono, è necessario che il regime di perfezionamento passivo applicato negli scambi tra gli Stati membri sia in tutti i casi ritenuto di natura tale da non arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

I. Disposizioni preliminari

Articolo 1

Fatte salve le altre disposizioni comunitarie eventualmente applicabili, il presente regolamento stabilisce disposizioni specifiche per l'applicazione del regime di perfezionamento attivo e del regime di perfezionamento passivo agli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri della Comunità.

II. Disposizioni relative al perfezionamento attivo di merci comunitarie

Articolo 2

Il regime di perfezionamento attivo è consentito negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri della Comunità nonostante il fatto che le merci importate per il perfezionamento si trovino in una delle situazioni giuridiche di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Se lo Stato membro in cui si effettua il perfezionamento non è la Grecia, i prodotti compensatori debbono essere destinati ad essere esportati dal territorio di tale Stato membro, in tutto o in parte, verso la Grecia o verso un paese terzo.

Articolo 3

1. Il regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2 è ritenuto tale da contribuire a predisporre le condizioni più favorevoli per l'esportazione dei prodotti ottenuti dal perfezionamento stesso, senza che ciò leda gli interessi essenziali dei produttori comunitari.

2. I regolamenti che interdicono il ricorso al regime del perfezionamento attivo per alcune merci non si applicano al regime di perfezionamento attivo previsto dall'articolo 2.

III. Disposizioni relative al perfezionamento attivo di merci di paesi terzi

Articolo 4

Il regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 69/73/CEE si considera terminato quando, oltre ai casi previsti dall'articolo 13 della citata direttiva, i prodotti compensatori ricevono le seguenti destinazioni, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 50/81:

a) dopo aver subito un perfezionamento in Grecia, vengono spediti verso un altro Stato membro ovvero, dopo aver subito un perfezionamento in un altro Stato membro, vengono spediti verso la Grecia accompagnati da un documento T2 GR ovvero da un documento di effetto equivalente per l'applicazione del regime di cui al regolamento (CEE) n. 49/81, oppure

b) vengono posti in un deposito doganale o introdotti in una zona franca per essere successivamente esportati sotto il regime predetto.

Articolo 5

In deroga alle norme della direttiva n. 73/95/CEE (2) della Commissione relativa all'applicazione degli articoli 13 e 14 della direttiva 69/73/CEE, modificata da ultimo dall'atto di adesione ed alle relative norme di

(1) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 120 del 7. 5. 1973, pag. 17.

applicazione, il regime comunitario di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 50/81 si applica ai prodotti compensatori sottoposti alla procedura di transito comunitario esterno, immessi in libera pratica in Grecia in conformità dell'articolo 14 della direttiva 69/73/CEE dopo aver subito un perfezionamento in un altro Stato membro ovvero introdotti in un altro Stato membro dopo aver subito un perfezionamento in Grecia, soltanto se l'operatore interessato, nel quadro delle norme adottate per garantire la libera circolazione delle merci negli scambi intracomunitari, apporti la prova alle autorità competenti dello Stato membro in cui i prodotti sono immessi in libera pratica che:

a) i dazi all'importazione calcolati in conformità delle disposizioni della direttiva 69/73/CEE sono stati corrisposti nello Stato membro di perfezionamento; oppure

b) che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 50/81 sono state applicate nello Stato membro di perfezionamento per quanto riguarda detti prodotti compensatori.

IV. **Disposizioni relative al perfezionamento passivo**

Articolo 6

Quando le merci sono spedite temporaneamente dalla Grecia verso un altro Stato membro della Comunità o da un altro Stato membro verso la Grecia a fini di perfezionamento, l'operazione è considerata tale da non arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari.

V. **Disposizioni finali**

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Esso si applica fintantoché sugli scambi intracomunitari sono riscossi dazi doganali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° gennaio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Roy JENKINS